



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19015

Torino, 10 giugno 2019

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 9.6.2019 a Alba tra Canalese e Castagnolese (serie A);
- Rilevato in fatto che tra i giocatori RINALDI Enrico (Castagnolese) e EL KARA Yehia (Canalese) è intervenuto prima un diverbio con reciproci spintoni ed immediatamente dopo uno scontro violento in esito al quale entrambi i giocatori sono finiti a terra, per essere poi ammoniti;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori RINALDI Enrico (Castagnolese) e EL KARA Yehia (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 19.2 lett- b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore RINALDI Enrico (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 400 e la squalifica per una giornata di campionato; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 12 del 27.5.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 600;

infligge al giocatore EL KARA Yehia (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 400 e la squalifica per una giornata di campionato; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 10 del 24.5.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 600;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino